

NOVITÀ

Legge 123/07: ad integrazione di quanto segnalatovi nei numeri 8 e 9 della newsletter pensiamo meriti una sottolineatura un ulteriore elemento introdotto a partire dal 25 agosto u.s. È stato esteso l'apparato sanzionatorio per le persone giuridiche previsto dal D.Lgs. 231/01, nato nell'ambito dei reati finanziari, all'omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime colpose realizzatisi per inottemperanza alle norme di sicurezza: sono previsti in tal caso, con una certa discrezionalità da parte del giudice, sia sanzioni penali (da € 258.000 a 1.549.000) che interdittive (sospensione dell'attività da 3 mesi ad 1 anno). L'azienda, oltre al datore di lavoro, potrà cioè vedersi riconoscere colpevole ad esempio per mancata vigilanza di un preposto o per scarsa sensibilità e rigore di un dirigente dalle quali sia derivato un infortunio grave: il D.Lgs. 231/01 individua come strumento per vedersi comminare una sanzione ridotta o per non subire le sanzioni interdittive il cosiddetto **modello organizzativo** (che deve essere adeguato ed efficace): l'azienda deve pertanto poter dimostrare di aver gestito la sicurezza con sistematicità, individuando ruoli e responsabilità e prevedendo soprattutto la conduzione di audit in materia di sicurezza da parte di soggetti indipendenti.

Tossicodipendenze e lavoro: la conferenza Stato Regioni ha emanato lo schema di intesa in materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenze in relazione a mansioni a rischio per la sicurezza e la salute proprie e di terzi (riportate in allegato all'intesa) introducendo l'obbligo di sorveglianza sanitaria (test di screening preventivo, visita medica ed esami tossicologici con cadenza di norma annuale). Il lavoratore positivo al test è giudicato temporaneamente inidoneo ed avviato dal medico competente al SERT per la verifica dell'eventuale dipendenza e l'inizio di un percorso di recupero. Il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi al test deve essere sospeso dall'attività a rischio e sanzionato (arresto fino a 15 giorni o ammenda fino a € 310). Il datore di lavoro che non sospenda il lavoratore fino ad accertamento del suo stato, è sanzionato fino a 4 mesi di arresto e fino a € 25.823 di ammenda. Tra le attività dell'allegato si trovano:

- attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione: impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine;
- mansioni inerenti le attività di trasporto: guida di mezzi per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- addetti e responsabili di produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi.

All'intesa seguirà un accordo che dovrà delineare le metodiche analitiche e procedurali per gli accertamenti sanitari.

SCADENZE

Iscrizione Albo per trasporto rifiuti conto proprio: le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, iscrittesi mediante semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale gestori ambientali, corrisposto il diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro (oltre alla tassa di concessione governativa, pari a 168,00 euro, possono operare in via provvisoria grazie alla ricevuta rilasciata dalla segreteria della Sezione regionale. Nel modello di ricevuta allegato alla deliberazione 26/4/2006, prot. n. 01/CN/ALBO deve essere riportata la seguente frase «La presente ricevuta è valida sei mesi dalla data di rilascio». Il termine di validità delle ricevute rilasciate prima dell'entrata in vigore del nuovo provvedimento (cioè prima del 3 agosto 2007) è fissato al **31 dicembre 2007**. Per continuare l'attività di trasporto definitivamente è necessario aver ricevuto il numero di iscrizione.

IN PROGRAMMA

Sta per partire un **corso di formazione** per RSPP e ASPP modulo A presso Proservizi. Contattate la nostra segreteria (Flavia Fenoglio) se interessati (anche ai moduli B e C che contiamo di organizzare già nei prossimi mesi). Ricordiamo infatti che entro il 14/02/08 va completato il percorso formativo previsto nel regime transitorio per RSPP ed ASPP già in carica.



Redazione a cura del Dott. Davide Piccolo

